

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2008, n. 20

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 22 ottobre 2008, n. 353

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2008, n. 20

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Approvazione del rendiconto generale
- Art. 2 – Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2007
- Art. 3 – Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007
- Art. 4 – Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007
- Art. 5 – Residui attivi degli esercizi finanziari 2006 e precedenti
- Art. 6 – Residui passivi degli esercizi finanziari 2006 e precedenti
- Art. 7 – Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007
- Art. 8 – Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007
- Art. 9 – Situazione di cassa
- Art. 10 – Situazione finanziaria
- Art. 11 – Disposizioni speciali - Eccedenze
- Art. 12 – Attività e passività finanziarie e patrimoniali

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale – conto finanziario e conto del patrimonio – della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2007

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in Euro 17.578.837.044,84 cui vanno aggiunti Euro

3.616.058.156,82 quale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 applicato al bilancio 2007. Le entrate complessive ammontano pertanto a Euro 21.194.895.201,66.

2. Sul totale delle entrate accertate:

- Euro 13.005.389.428,67 sono state riscosse e versate;
- Euro 4.573.447.616,17 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2007, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in Euro 17.338.016.984,53.

2. Sul totale delle spese impegnate:

- Euro 13.130.781.113,31 sono state pagate;
- Euro 4.207.235.871,22 sono rimaste da pagare.

Art. 4

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2007, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (art. 2) Euro 21.194.895.201,66

Spese complessive (art. 3) Euro 17.338.016.984,53

Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2007 Euro 3.856.878.217,13

Art. 5

Residui attivi degli esercizi finanziari 2006 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2006 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

Euro 9.030.599.435,58

dei quali nell'esercizio 2007 sono stati riscossi e versati Euro 4.566.299.034,59

e sono rimasti da riscuotere Euro 4.464.300.400,99

Art. 6

Residui passivi degli esercizi finanziari 2006 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2006 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

Euro 7.356.811.519,04

dei quali nell'esercizio 2007 sono stati pagati Euro 3.901.885.161,47

e sono rimasti da pagare Euro 3.454.926.357,57

Art. 7

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2007 (art. 2) Euro 4.573.447.616,17

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2006 e precedenti (art. 5) Euro 4.464.300.400,99

Residui attivi al 31/12/2007 Euro 9.037.748.017,16

Art. 8

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2007 (art. 3) Euro 4.207.235.871,22

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2006 e precedenti (art. 6) Euro 3.454.926.357,57

Residui passivi al 31/12/2007 Euro 7.662.162.228,79

Art. 9
Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31/12/2006			<u>Euro 714.551.416,01</u>
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni Euro	4.566.299.034,59	13.005.389.428,67	17.571.688.463,26
Pagamenti Euro	3.901.885.161,47	13.130.781.113,31	<u>17.032.666.274,78</u>
Differenza positiva			<u>Euro 539.022.188,48</u>
Avanzo di cassa al 31/12/2007			<u>Euro 1.253.573.604,49</u>

Art. 10
Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2007 è accertato nella somma di Euro 2.629.159.392,86 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31/12/2007			<u>Euro 1.253.573.604,49</u>
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Residui attivi Euro	4.464.300.400,99	4.573.447.616,17	9.037.748.017,16
Residui passivi Euro	3.454.926.357,57	4.207.235.871,22	<u>7.662.162.228,79</u>
Differenza positiva			<u>Euro 1.375.585.788,37</u>
Avanzo netto di amministrazione al 31/12/2007			<u>Euro 2.629.159.392,86</u>

Art. 11

Disposizioni speciali – Eccedenze

1. È approvato il maggior impegno di Euro 78.956.128,37 rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91289 “Spese di competenza di esercizi futuri”, afferente all’UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07168 “Entrate di competenza di esercizi futuri”, afferente all’UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2007, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior impegno di Euro 24.235,68 rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91120 “Erogazione di somme introitate per conto di terzi”, afferente all’UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07040 “Somme introitate per conto terzi”, afferente all’UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2007, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale – conto del patrimonio – in Euro 10.657.186.543,07.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale – conto del patrimonio – in Euro 9.362.008.566,40.

3. L’eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2007 risulta di Euro 1.295.177.976,67.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 novembre 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1025 del 7 luglio 2008; oggetto assembleare n. 3804 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 221 in data 16 luglio 2008;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari II “Politiche economiche”, III “Territorio Ambiente Mobilità”, IV “Politiche per la salute e Politiche sociali” e V “Turismo Cultura Scuola For-

mazione Lavoro Sport”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2008 del 28 ottobre 2008, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla Commissione in data 9 settembre 2008 e relazione scritta del consigliere Antonio Nervegna relatore di minoranza nominato in data 9 settembre 2008;

- approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 12 novembre 2008, atto n. 80/2008.

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 22 ottobre 2008, n. 353

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche – AERRS), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano la Corte costituzionale composta dai signori:

Giovanni Maria Flick, Presidente; Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giudici;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche – AERRS), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, ha impugnato – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'art. 1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche – AERRS), il quale dispone: «Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, all'Associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)»;

che, a parere del ricorrente, la norma censurata si pone in contrasto con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui si propone la finalità della "tutela" dei valori ambientali e culturali, riservata in via esclusiva allo Stato;

che inoltre, la disposizione stessa, nell'attribuire alla Regione Emilia-Romagna facoltà in tema di tutela, non richiama espressamente i procedimenti in tale materia previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del DLgs n. 42 del 2004, ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni conferite alle Regioni dal Ministero per i beni e le attività culturali;

che, in tal modo, risulta violato anche il principio – di cui

all'art. 118, terzo comma, Cost. – secondo il quale spetta alla legge statale prevedere «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali», disciplina dettata dai richiamati commi del suddetto art. 5 del DLgs n. 42 del 2004, attribuitivi allo Stato (titolare dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela) della potestà di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, la praticabilità di accordi per l'individuazione di forme di coordinamento con le Regioni;

che un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni del citato art. 5 del Codice, e di riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione;

che, in conclusione, la disposizione regionale in esame appare al ricorrente invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali, lesiva degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma Cost.;

che si è costituita la Regione Emilia-Romagna, evidenziando anzitutto come la disposizione censurata preveda l'adesione della Regione, ai sensi dell'art. 64 del proprio Statuto, all'AERRS, della quale fanno parte anche quindici Comuni della Regione e, specificando come dette rievocazioni siano manifestazioni attraverso le quali le città ed i paesi ricordano il proprio passato, mediante sfilate in costume, rappresentazioni di eventi storici particolarmente significativi ed altre forme di celebrazione coreografica, musicale o di ogni altra natura, rivolte a suscitare il ricordo del passato, per rafforzare il senso di identità della comunità locale;

che, inoltre, la norma censurata sarebbe estranea alla materia "tutela dei beni culturali", considerati sia sotto il profilo della tutela che sotto quello della valorizzazione, i quali sono definiti dal Testo unico n. 42 del 2004 come cose materiali e cioè oggetti fisicamente individuati;

che, nel merito, la censura non sarebbe fondata in quanto la disposizione impugnata non "disciplina" affatto le rievocazioni storiche, né prevede alcun potere al riguardo, ma si limita a consentire l'adesione della Regione ad una preesistente associazione, nell'esercizio di facoltà o poteri di diritto comune;

che, infine, nell'imminenza dell'udienza la Regione ha depositato ulteriore memoria in cui ribadisce le proprie conclusioni e sottolinea l'intervenuta modifica della norma impugnata, ad opera della Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24, la quale all'art. 46, ha sostituito le parole «Al fine di tutelare e valorizzare . . .» con le parole «Al fine di valorizzare . . .», specificando come l'adesione all'AERRS non sia ancora in concreto avvenuta, essendo condizionata (in base all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 19 del 2007) al conseguimento della personalità giuridica da parte di quest'ultima (non ancora verificatosi).

Considerato che, con atto notificato alla Regione Emilia-Romagna il 5 settembre 2008 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte il successivo 16 settembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 2008-2010), con la quale, all'art. 46, è stata eliminata dalla disposizione precedentemente impugnata la parola "tutelare", lasciando come fine unico perseguito la valorizzazione del patrimonio storico culturale e facendo così venir meno le motivazioni del ricorso stesso;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione, con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 22 settembre 2008;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 ottobre 2008.

IL PRESIDENTE
Giovanni Maria Flick

IL REDATTORE
Francesco Amirante

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.

IL CANCELLIERE
Maria Rosaria Fruscella

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.